

Regolamento per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a. s. 2024/2025

Sospensione della sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 2)

Delibera n. 1316 del 30/08/2024

Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)". Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2 del Regolamento alle chiamate effettuate mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi per l'anno scolastico 2024/2025.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1316 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)". Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2 del Regolamento alle chiamate effettuate mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi per l'anno scolastico 2024/2025.

Il giorno 30 Agosto 2024 ad ore 09:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE FRANCESCA GEROSA

ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2024-S166-00101

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del

Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)") con la quale il regolamento del primo alinea è stato modificato per prevedere l'utilizzo di sistemi informatici per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato al personale docente, nonché per sospendere per l'anno scolastico 2020-2021 la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) nel caso in cui la chiamata avvenga mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2021, n. 10-44/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)") con il quale è stata prevista la sospensione anche per l'anno scolastico 2021-2022, nonché per gli ulteriori anni scolastici individuati con deliberazione della Giunta provinciale, anche in relazione ad altre esigenze organizzative ritenute straordinarie, della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) nel caso in cui la chiamata avvenga mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi;

VISTA la deliberazione 24 luglio 2020, n. 1067 ed in particolare le motivazioni per l'approvazione del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg, ;

VISTA la deliberazione 14 maggio 2021, n. 755 ed in particolare le motivazioni per l'approvazione del decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2021, n. 10-44/Leg;

VISTA la deliberazione 5 aprile 2024, n. 429 "Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 ed approvazione della tabella di valutazione dei titoli. Articolo 3 bis comma 7,

del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg." a seguito delle quale le Istituzioni scolastiche hanno proceduto al rinnovo delle graduatorie d'istituto per il triennio 2024-2027;

CONSIDERATO che, stante l'approvazione delle nuove graduatorie, per l'anno scolastico 2024-2025 non si è dato corso alla previsione dell'art. 93 della Legge provinciale 5/2006 in relazione alla possibilità di rinnovo dei contratti di supplenza, ad opera dei dirigenti scolastici e che quindi vi è un elevato numero di posti da assegnare;

RITENUTO opportuno garantire nella misura maggiore possibile, per l'anno scolastico 2024/2025, data la numerosità dei posti da assegnare, il reperimento del personale supplente, a garanzia di un regolare avvio dell'anno scolastico stesso;

CONSIDERATO in questo senso che la sospensione della sanzione di cui trattasi consentirà alle

RIFERIMENTO : 2024-S166-00101

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

istituzioni scolastiche di disporre della necessaria capienza delle pertinenti graduatorie per l'individuazione e nomina del personale docente supplente per la copertura dei posti che dovessero rimanere scoperti dopo lo svolgimento del Sistema di Chiamata Unica, nonché in generale di disporre di graduatorie più capienti in corso d'anno per le supplenze brevi;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg, come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2021, n. 10-44/Leg, che autorizza la Giunta provinciale a sospendere, con proprio provvedimento, anche per gli anni scolastici successivi al 2021/2022, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),

numero 2) nel caso in cui la chiamata avvenga mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi;

RITENUTO quindi opportuno, anche in un'ottica di celerità d'intervento ed efficacia dell'agire amministrativo, sospendere l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) del Regolamento;

RICHIAMATO il regime sanzionatorio previsto dal decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg, con particolare riferimento alle rinunce, secondo il quale l'aspirante che rinuncia ad una proposta di un incarico annuale o di una supplenza temporanea non può essere interpellato, dal

dirigente dell'istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali o supplenze temporanee che si rendano disponibili (articolo 5, comma 1, lettera b, numero 2);

RITENUTO pertanto che tale regime sanzionatorio non debba trovare applicazione al sistema informatizzato di assegnazione simultanea degli incarichi per l'anno scolastico 2024/2025, per quanto sopra esposto;

Tutto ciò premesso - udita la proposta del relatore;

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

- visto il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)") come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2021, n. 10-44/Leg;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sospendere, per le ragioni esposte in premessa, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo

RIFERIMENTO : 2024-S166-00101

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

5, comma 1, lettera b), numero 2) del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) alle chiamate effettuate mediante sistemi informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli incarichi per l'anno scolastico 2024/2025;

2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

RIFERIMENTO : 2024-S166-00101

Pag 4 di 5 RG

Num. prog. 4 di 5

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.